

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015



Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

TITOLO I

Capitolo 3

ATTIVITA' ESERCITABILI, PARTECIPAZIONI DETENIBILI E INVESTIMENTI IN IMMOBILI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 3

ATTIVITA' ESERCITABILI, PARTECIPAZIONI DETENIBILI E INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari, in linea con quanto previsto nell'art. 106 TUB.

In particolare, la Sez. II richiama le attività finanziarie esercitabili dagli intermediari finanziari e le altre attività loro consentite dalla legge, fermo restando che l'attività di concessione di finanziamenti rappresenta l'attività principale degli intermediari finanziari.

La Sez. III disciplina le attività connesse e strumentali che gli stessi intermediari possono svolgere.

La Sez. IV individua specifiche disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni, attraverso le quali gli intermediari finanziari possono sviluppare le proprie attività. Le partecipazioni nel settore finanziario sono liberamente assumibili dagli intermediari nel rispetto del limite generale per l'assunzione di partecipazioni e la detenzione di immobili ("margine disponibile"), mentre l'assunzione di partecipazioni in società non finanziarie è subordinata anche al rispetto del limite di concentrazione e del limite complessivo.

La Sez. V individua specifici requisiti organizzativi in materia di investimenti in immobili, diretti a presidiare i diversi rischi connessi all'attività nel comparto immobiliare; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto del "margine disponibile". Il superamento del limite è consentito in caso di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito di intermediari e gruppi finanziari. Specifiche indicazioni sono inoltre fornite in merito al trattamento prudenziale delle società immobiliari specializzate nell'attività immobiliare (c.d. *Real Estate Owned Companies* - REOCO).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 106, che indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari; attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di specificare il contenuto delle attività

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

di concessione di finanziamenti e in quali circostanze ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse e strumentali che possono svolgere gli intermediari finanziari;

- art. 108, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB ;
- dagli articoli 1, comma 1-ter e 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130 recante le “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” e successive modifiche e integrazioni.

Viene altresì in rilievo il [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 \(CRR\)](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, Parte 2, Titolo III (Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*DM*”: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB e dell'art.7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- “*influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) l'intermediario (il gruppo finanziario) è rappresentato nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) l'intermediario (il gruppo finanziario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1); (iii) tra l'intermediario (il gruppo finanziario) e l'impresa partecipata intercorrono “operazioni di maggiore rilevanza” come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

di soggetti collegati applicabile alle banche (2), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;

- “*marginale disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili*”: la differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili detenuti dall’intermediario finanziario;
- “*partecipazione*”: il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento dell’intermediario finanziario si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
 - i. l’intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa;
 - ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, l’intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è limitato nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
 - iii. l’intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è legato all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
 - iv. un prolungato periodo di possesso dell’interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l’intenzione dell’intermediario (del gruppo finanziario) di contribuire alle attività dell’impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a. il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell’attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell’impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto *a*, comportino per l’intermediario o il gruppo finanziario l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole su un’impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per l’intermediario o per il gruppo finanziario l’assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui un intermediario, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio

(2) Cfr. [Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5](#) (Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), Sez. I, par. 3.

economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- a. le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
 - b. il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
 - c. le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- "*partecipazione qualificata*": la partecipazione, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;
- "*partecipazione per recupero crediti*": la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
- "*società finanziaria*": una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Rientrano tra le società finanziarie:

- o le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge 130/1999 ("società veicolo di cartolarizzazione") nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
 - o le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
 - o le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;
- "*società non finanziaria*": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;

- “*società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale:
 - agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata, limitatamente alle Sezioni IV e V:
 - ai gruppi finanziari;
 - all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale (“singolo intermediario”).

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le disposizioni della Sez. IV anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti (termine: 120 giorni).*

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione II – Attività esercitabili

SEZIONE II

ATTIVITA' ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:

- concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati nel DM;
- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

Gli intermediari che svolgono una sola delle attività finanziarie sopra richiamate che intendono, successivamente all'autorizzazione, svolgere anche l'altra, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima di avviare l'attività. Alla comunicazione sono allegati il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati (1).

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono:

- emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
- prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
- prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII "Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento");
- effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano:
 - o la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni);
 - o l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l'applicazione dell'art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) (2);
 - o l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209);

(1) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto, (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 1).

(2) Fermo restando l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico previsto dal primo capoverso, gli intermediari finanziari possono svolgere le attività di cui al presente alinea anche in via non subordinata.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione II – Attività esercitabili

- l'attività di individuazione dei prenditori di finanziamenti della società veicolo e mantenimento dell'interesse economico netto, secondo quanto disciplinato dal Titolo III, Cap. 2, Sez. II (cfr. art. 1, comma 1-ter, legge 30 aprile 1999, n. 130)

Lo svolgimento di queste attività è previsto nel programma di attività; nel caso in cui l'intermediario intenda avviarne l'esercizio successivamente all'autorizzazione invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati almeno 60 giorni prima di dare avvio all'attività. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività (3);

- prestare attività connesse e strumentali (cfr. Sez. III).

In caso di svolgimento di attività diverse dalla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari applicano, relativamente a tali attività, le disposizioni normative che ne regolano lo svolgimento.

Gli intermediari finanziari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarità all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Gli intermediari finanziari, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” (4).

(3) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto, (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 1).

(4) Cfr. [“Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”](#) dell'8 novembre 2016.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione III – Attività connesse e strumentali

SEZIONE III

ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione (1);
- c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d. formazione e addestramento del personale.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

- a. servizi di informazione commerciale;
- b. consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);
- c. recupero crediti di terzi;
- d. leasing operativo (2).

La locazione di beni di proprietà dell'intermediario ovvero il noleggio degli stessi a terzi può essere classificato tra le attività di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza. Pertanto, è coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

- la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;

(1) Cfr. inoltre Sez. V.

(2) L'attività di leasing operativo – anche in via prevalente – è consentita agli intermediari finanziari. In tal caso, tale attività può essere svolta al ricorrere delle seguenti condizioni:

- gli acquisti di beni oggetto dell'attività sono effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;
- è negoziabilmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;
- è contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economica del bene, il vincolo contrattuale di cui al terzo alinea non è necessario ove la durata dell'operazione sia sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza tecnica del bene computata in base al tempo dell'ammortamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione III – Attività connesse e strumentali

- il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing;
- la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

SEZIONE IV

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Premessa

Gli intermediari finanziari nell'assumere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese assicurano la coerenza di tale operatività con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie.

L'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di specifici rischi derivanti, da un lato, dalla circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, dall'altro, dalla possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata. Anche in caso di acquisto di partecipazioni in società i cui titoli rappresentativi del capitale sono negoziati su mercati regolamentati, gli intermediari sono esposti al rischio di liquidità derivante dall'eventuale incapacità di smobilizzare gli attivi in presenza di avverse condizioni di mercato o afferenti alla situazione del soggetto partecipato.

Gli intermediari finanziari si dotano pertanto di politiche e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa e a seguire con attenzione l'andamento delle società partecipate.

Gli intermediari finanziari, nell'acquisire partecipazioni, evitano un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardano l'equilibrio della propria struttura finanziaria.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra l'intermediario finanziario e l'impresa oggetto di investimento finale (c.d. investimenti indiretti in *equity*). Per l'acquisto di partecipazioni indirette in *equity* gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (1).

2. Limiti all'assunzione delle partecipazioni

2.1 Limite generale

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti (3).

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone

(1) Cfr. [Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013](#) "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte III, Cap. 1.

3 Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri su base consolidata.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione IV – Assunzione di partecipazioni

all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per “immobili” gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale (4).

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

- le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;
- gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso l'intermediario e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni della Sezione V.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

2.2. Limiti di concentrazione e complessivo

Nel rispetto del limite generale di cui al par. 2.1, gli intermediari finanziari possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali, IMEL e imprese assicurative. Restano fermi gli obblighi di comunicazione preventiva nei casi previsti al Titolo V, Capitolo 3, Sezione 2, paragrafo 1.

Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie possono essere assunte liberamente, nel rispetto dei seguenti limiti (5):

- **limite di concentrazione:** non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una società non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del capitale ammissibile di cui all'art. 4, 1 (71) CRR dell'intermediario finanziario;
- **limite complessivo:** il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in società non finanziarie non può eccedere il 60% del capitale ammissibile di cui all'art. 4, 1 (71) CRR dell'intermediario finanziario.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà dell'intermediario finanziario o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio, fusione tra soggetti partecipati, etc.), le partecipazioni detenute in società non finanziarie superino uno o entrambi i limiti, queste devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. Fino a quando le partecipazioni detenute non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza è dedotta dai fondi propri dell'intermediario finanziario. Se entrambi i limiti sono superati, è dedotta l'eccedenza di ammontare maggiore.

(4) Ai fini dell'individuazione degli immobili che possono essere detenuti cfr. Sez. II.

(5) Cfr. art. 89, parr. 1 e 2 CRR.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela, verificando la sussistenza della convenienza economica di tali operazioni.

La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica; l'organo valuta la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verifica la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria;
- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

4. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

SEZIONE V

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

1. Premessa

Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia degli intermediari e dei gruppi finanziari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale, delle previsioni in materia di attività esercitabili (cfr. Sez. II) e in coerenza con i requisiti di adeguatezza patrimoniale e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

Le scelte sono coordinate con le altre strategie imprenditoriali. La presente Sezione richiama e integra i principi generali in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere una gestione efficiente e proattiva delle garanzie immobiliari e dei beni immobili eventualmente acquisiti per recupero crediti od oggetto di re-impossessamento successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, nonché a mitigare i rischi insiti nell'attività di investimento in immobili, compresi i rischi legati al deprezzamento dei beni, di liquidità, legali, di reputazione, di *compliance* e derivanti da conflitti di interesse.

Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.

Il superamento del limite è consentito in caso di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito di intermediari e gruppi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Sezione.

Sono infine forniti alcuni orientamenti applicativi in relazione all'utilizzo di società immobiliari specializzate nella prestazione di attività strumentali alla tutela delle ragioni creditorie di intermediari e gruppi finanziari, per favorire una corretta applicazione della disciplina prudenziale.

2. Investimenti in immobili

2.1. Immobili acquisibili

Nel rispetto di quanto previsto dalla Sez. II, gli investimenti immobiliari sono effettuati in coerenza con i requisiti di adeguatezza patrimoniale e rispettano le politiche e il processo di gestione dei rischi definiti a livello individuale e consolidato. Delle politiche di investimento immobiliare e dei rischi connessi gli intermediari e le capogruppo di gruppi finanziari tengono conto in sede di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale nell'ambito del processo ICAAP. Sono in ogni caso assicurate la detenzione di capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali l'intermediario o il gruppo finanziario sono o potrebbero essere esposti e l'adozione di cautele per contenere il rischio di un eccessivo e prolungato immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti immobiliari.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione V – Investimenti in immobili

2.2. Regole organizzative e di governo societario

L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di intermediari e gruppi finanziari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito del processo di governo e gestione dei rischi per garantire una gestione sana e prudente (cfr., in particolare, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III); la presente Sezione contiene specifiche indicazioni a integrazione di questa disciplina in ragione del particolare ambito di attività e dei rischi specifici connessi.

Gli intermediari predispongono strategie e politiche in materia di investimenti immobiliari nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta gestione dei diritti reali di garanzia e dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni e la tutela tempestiva delle proprie ragioni di credito (1). Le politiche di gestione delle garanzie immobiliari (ossia quelle che attengono all'acquisizione della garanzia, al suo monitoraggio e all'escussione) sono coordinate e, ove opportuno, integrate con quelle relative alla gestione e alla dismissione dei beni immobili acquisiti nell'ambito di un'azione di recupero del credito o ritornati nel pieno possesso successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

Le strategie e le politiche interne in materia di investimenti immobiliari sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario o, nel caso di un gruppo finanziario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La collocazione organizzativa delle funzioni aziendali e dei soggetti coinvolti nell'applicazione delle politiche di investimento immobiliare favorisce le sinergie con gli altri organi e funzioni coinvolti, comprese le funzioni responsabili per l'attività di recupero dei crediti, quella chiamata a valutare i rischi legali e di *compliance* connessi con gli investimenti immobiliari nonché quelle preposte al monitoraggio delle garanzie; nel contempo, è salvaguardata l'autonomia sia di tali funzioni sia dei soggetti a esse appartenenti rispetto alle funzioni e ai soggetti preposti al processo di erogazione del credito e alla sua commercializzazione. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni sulla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni (2) e, in particolare, di quelle sulla coerenza e sulla correttezza delle valutazioni degli immobili, sono definite linee di *reporting* chiare, che favoriscono il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, incluse quelle preposte alla gestione degli immobili, e l'assunzione di decisioni informate da parte degli organi e delle funzioni competenti (3).

Nel definire il sistema dei controlli interni e nell'assicurare che l'attività di acquisto e gestione degli immobili sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione, gli intermediari e le capogruppo tengono in particolare considerazione i rischi legali (connessi, per esempio, ai vizi giuridici e materiali dei beni) e di

(1) Le strategie tengono conto (se possibile e ove ritenuto adeguato): delle modalità di recupero disciplinate dagli articoli 48-*bis* e 120-*quinqüesdecies*, comma 3, TUB; della possibilità di coinvolgere, nella complessiva attività di gestione, anche le società immobiliari specializzate di cui al paragrafo 3, anche mediante l'assegnazione delle proprie ragioni di credito o il conferimento della gestione degli immobili rivenienti dall'acquisizione o dal reimpossessamento; delle migliori prassi sviluppate a livello nazionale ed europeo per assicurare l'ottimale gestione dei crediti deteriorati, in particolare quelle individuate e raccomandate dalla Banca d'Italia.

(2) Cfr. art. 120-*duodecies* TUB e Circolare 288, Titolo III, Capitolo 1, Sez. VII, par. 2.5, specie nella parte in cui vengono date indicazioni in merito alla frequenza e alle modalità con cui deve essere verificato - nel continuo - il valore degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, secondo quanto previsto anche dal CRR, specie all'art. 208.

(3) Le linee di *reporting* sono definite conformemente a quanto previsto dalla Circolare 288, Titolo III, Capitolo 1, Sezioni II e III, in materia di governo societario e controlli interni.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione V – Investimenti in immobili

conformità (es. la normativa in materia urbanistica e ambientale), i rischi strategici legati all'attività di investimento immobiliare (e alle attività a questa connesse), di liquidità, operativi, di reputazione, i rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse, assicurando processi e meccanismi idonei a controllare, misurare e gestire tali specifici rischi e integrando i relativi controlli nella gestione complessiva dei rischi dell'attività.

2.3. Casi di superamento del limite generale agli investimenti in immobili

Gli investimenti in immobili sono effettuati nel rispetto del limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili di cui alla Sezione IV.

Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali l'intermediario o la società del gruppo finanziario si è reimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati e le esposizioni verso le società specializzate di cui al paragrafo 3 (4); il limite generale può essere superato per effetto dell'acquisto di quote di OICR (che, quindi, sono incluse nel programma di rientro di cui al paragrafo successivo) se e nella misura in cui:

- gli OICR investano in immobili acquisiti per finalità di recupero dei crediti e
- l'intermediario sia in grado di controllare nel tempo l'andamento degli investimenti immobiliari sottostanti e sia, quindi, a conoscenza degli effettivi investimenti immobiliari detenuti indirettamente attraverso l'organismo interposto (secondo un approccio *look through*).

L'intermediario o la capogruppo del gruppo finanziario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).

Il programma è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che esercita la funzione di controllo, entro 60 giorni dall'avvenuto superamento o accertamento ed è immediatamente trasmesso alla Banca d'Italia.

2.4. Provvedimenti

In casi particolari, la Banca d'Italia, oltre a poter richiedere l'adozione di idonee misure correttive nell'ambito dello SREP (5), può assumere provvedimenti specifici nei confronti di

(4) Quando sono computati nel limite generale gli immobili detenuti attraverso società il cui passivo è costituito da debiti verso l'intermediario e l'attivo dagli immobili medesimi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società.

(5) Cfr. Circolare 288, Titolo IV, Capitolo 14.

Titolo I – Soggetti e attività

Capitolo 3 – Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili

Sezione V – Investimenti in immobili

singoli intermediari o dei gruppi finanziari circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti quando ravvisa, anche in considerazione di altri fattori (ad esempio, qualità del credito), una eccessiva immobilizzazione dell'attivo o comunque rileva che il mantenimento degli investimenti immobiliari contrasta con la sana e prudente gestione dell'intermediario o del gruppo finanziario. Questi poteri includono il divieto di superare il limite e l'ordine di dismettere, entro un termine stabilito, gli immobili acquisiti.

La Banca d'Italia valuta specificamente l'esercizio di questi poteri quando il superamento del limite generale non è in linea con le disposizioni del presente capitolo o se il programma di rientro di cui al paragrafo 4 non è adeguato avuto riguardo, tra l'altro, alla sua concreta realizzabilità nonché alle tempistiche di rientro nel limite generale.

3. Società specializzate per il recupero dei crediti

Gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari che si avvalgono di società immobiliari specializzate, ricomprese o meno in un gruppo finanziario (6), per lo svolgimento di attività di tutela delle proprie ragioni di credito (*Real Estate Owned Company* – REOCO) (7) dispongono opportuni presidi affinché particolare cautela sia rivolta alla corretta individuazione e rappresentazione delle esposizioni eventualmente intercorrenti con queste società immobiliari, per consentire un'adeguata valutazione, gestione e copertura patrimoniale dei rischi cui sono esposte. Va tenuta in considerazione, in particolare, la circostanza che l'acquisto degli immobili, se aggiudicati dalla REOCO, sia finanziato anche mediante l'assunzione di finanziamenti nei confronti dell'intermediario o di altro intermediario del gruppo finanziario oppure mediante l'accollo del debito originario (o parte di esso) da parte della REOCO.

Considerato quanto sopra, l'esposizione nei confronti della REOCO (comprensiva degli altri eventuali finanziamenti intercorsi ai fini del buon esito dell'operazione di acquisto, valorizzazione e vendita dell'immobile) è trattata – a livello individuale (8) e, se la REOCO non è inclusa nel perimetro di consolidamento, anche a livello consolidato – come un'esposizione il cui recupero dipende essenzialmente dai flussi di cassa prodotti dagli immobili acquisiti (cfr. anche art. 125(2)(b) CRR).

Inoltre, ai fini del calcolo del limite generale di cui alla Sezione IV, le esposizioni nei confronti di una REOCO, che non sia ricompresa a fini di vigilanza nel perimetro di consolidamento dell'intermediario, sono equiparate a immobili per recupero crediti (quindi sono computate nel calcolo del limite, ma possono essere assunte oltre il limite, secondo quanto previsto dal par. 2).

(6) In ogni caso, la capogruppo assicura il rispetto, da parte delle REOCO comprese nel gruppo finanziario, delle disposizioni normative applicabili e verifica che gli assetti organizzativi adottati sono coerenti con le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo nonché con quanto previsto al Titolo III, Capitolo 1, Sez. III (sistema dei controlli interni). In particolare, la capogruppo tiene conto, nella definizione delle strategie e delle politiche di gruppo, delle attività svolte dalle REOCO e assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità delle misure organizzative adottate per l'esercizio dell'attività e dei presidi posti a mitigazione e gestione dei rischi connessi. In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a REOCO, anche non comprese nel gruppo finanziario, l'intermediario o la capogruppo del gruppo finanziario assicura il rispetto delle disposizioni normative applicabili e presidia i rischi derivanti dalle scelte di esternalizzazione effettuate secondo quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1, Sezioni V e VI.

(7) Queste svolgono, ad esempio, attività dirette a stimolare la partecipazione di terzi alle aste in cui gli immobili sono messi all'incanto o, quando necessario, acquistano direttamente gli immobili, per evitare una eccessiva perdita del loro valore e aumentare la probabilità e l'ammontare dei recuperi.

(8) È fatta salva l'applicazione del fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0% previsto per il calcolo degli importi delle esposizioni infragruppo ponderati per il rischio, ove prevista ai sensi del Titolo V, Capitolo 5, Sez. II, par. 1.

TITOLO IV

VIGILANZA PRUDENZIALE

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

TITOLO IV

Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO IV- Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Premessa

Il presente Titolo contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

I principali obiettivi della presente normativa sono:

1. l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, volti a: assicurare una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico;
2. la realizzazione per gli intermediari finanziari di un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche, come modificati dal 1° gennaio 2014, dalla Direttiva 2013/36/CE (CRDIV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (1). L'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria presenta importanti benefici. Infatti, da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare e siano vigilati dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicati alle banche e alle imprese di investimento (2);
3. l'attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce,

(1) [Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013](#) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

(2) Di conseguenza, l'impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina bancaria e delle imprese di investimento. Vengono in rilievo a tale proposito: lo "Schema internazionale di regolamentazione per le banche" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria di dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni; la CRD IV e il CRR e successive modifiche e integrazioni; le norme di recepimento della regolamentazione internazionale basate sulle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB); la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle caratteristiche tipiche degli intermediari finanziari.

2. Le regole prudenziali

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L’ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo (cfr. Capitolo 2, Sez. III).

I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione dei fondi propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che li compongono. Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L’utilizzo delle metodologie IRB per il calcolo del requisito è subordinato all’autorizzazione della Banca d’Italia.

Nell’ambito di entrambi i metodi, è previsto un “fattore di sostegno” che consente agli intermediari di ridurre il peso dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di favorire l’afflusso di credito a questa categoria di soggetti, dato il loro fondamentale ruolo nel creare crescita economica e garantire occupazione nel mercato unico.

Specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell’ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, “tradizionali” e “sintetiche”, sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell’esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l’indicazione dei fattori di ponderazione.

Nell'ambito del rischio di controparte sul portafoglio bancario, è previsto un requisito volto a presidiare il rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC e, ove rilevanti, operazioni SFT (cfr. rischio di aggiustamento della valutazione del credito - CVA).

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia. La disciplina identifica e determina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse *business line* in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), anch'essi soggetti ad autorizzazione della Banca d'Italia, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (c.d. *building block*).

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al capitale ammissibile. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi.

La disciplina del "secondo pilastro" richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi aziendali.

Lo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) è invece il processo attraverso il quale la Banca d'Italia, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell'intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull'intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti

vigilati adottato dall’Autorità di vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L’Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (“terzo pilastro”) volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari

In linea con il richiamato obiettivo di assoggettare gli intermediari a requisiti prudenziali di robustezza comparabile a quelli delle banche, la disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari si basa sulla regolamentazione prudenziale delle banche. Essendo quest’ultima dettata direttamente dal CRR, l’impianto normativo adottato fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni del CRR applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato (3).

Si fa presente che - ove non diversamente specificato - le norme del CRR e i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione richiamati dalle presenti disposizioni si applicano, in via generale, riferendo:

- al gruppo finanziario il trattamento previsto per le banche a livello consolidato;
- agli intermediari finanziari il trattamento previsto per le banche a livello individuale.

Ove non diversamente specificato, gli intermediari inclusi in gruppi bancari o di SIM applicano, su base individuale, le disposizioni del CRR e dei regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione sul trattamento delle esposizioni verso soggetti del gruppo o inclusi nel perimetro di consolidamento e quelle riferite ai fondi propri consolidati, avendo riguardo al gruppo bancario o di SIM.

Nel presente Titolo sono previste alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:

- Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito

(3) Si tiene, inoltre, presente la disciplina applicabile alle banche prevista dalla [Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”](#).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione I – Quadro di riferimento

patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%;

- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti (cfr. Capitolo 5, Sez. II, par. 3), gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;
- Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- art. 108, comma 2, che riconosce agli intermediari finanziari di poter utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ai sensi dell'art. 53, comma 2-*bis*), lett. a) oppure i sistemi interni di misurazione dei requisiti patrimoniali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
- art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli artt. 108 e 109, comma 3.

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) Cfr. il [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

2. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, sono utilizzate le definizioni stabilite nell'art. 4 CRR, nell'art. 1 TUB e nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- *Basilea 3* per il documento [Schema internazionale di regolamentazione per le banche del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria di dicembre 2010 e successive modificazioni](#);
- *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 [Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 [Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 [Guida per l'attività di vigilanza](#) e successivi aggiornamenti;
- *Circolare n. 285* per la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 [Disposizioni di vigilanza per le banche](#) e successivi aggiornamenti;
- *CRR2* per il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012;
- *Provvedimento sui bilanci* per il Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 *Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM*;
- *Regolamento del 25 giugno 2008* per il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- *intermediario finanziario* per l'intermediario finanziario autorizzato in Italia alla prestazione delle attività di cui all'art. 106, comma 1 e 2, TUB e iscritto nell'albo di cui al medesimo art. 106 TUB;
- *gruppo finanziario* per il gruppo finanziario, previsto dall'art. 109, comma 1, TUB, come definito dal Titolo I, Capitolo 2 delle presenti disposizioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 2 (“Ambito di applicazione”):

- su base individuale: agli intermediari finanziari;
- su base consolidata (2):
 - ai gruppi finanziari;
 - all’intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale (“singolo intermediario”).

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l’intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

4. Procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo e le Unità organizzative responsabili sono disciplinati dalle presenti disposizioni e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 agosto 2008 “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

5. Autorizzazione all’utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi

La Banca d’Italia autorizza l’utilizzo dei sistemi interni predisposti dagli intermediari per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi, in base alle disposizioni di cui ai rispettivi Capitoli del presente Titolo.

(2) Sono inclusi nel perimetro di applicazione su base consolidata gli intermediari finanziari, le banche extracomunitarie, le società finanziarie e strumentali partecipate da società appartenenti al gruppo finanziario in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente o in base ad accordi con esse.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Disposizioni comuni

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 3

FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 3

FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *divieto di classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1, nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR (termine: 90 giorni) (1);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 36, par. 1, lett. g) CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 (termine: 120 giorni);*
- *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata nei casi previsti dall'art. 49, par. 2 CRR (termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 56, par. 1, lett. b) CRR (termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario finanziario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. art. 66, par. 1, lett. b) CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva*

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 si intende ammessa se non è attivato il procedimento di divieto, previsto dal Titolo V, Capo 3, Sez. II, par. 1 della presente Circolare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

Sezione I – Procedimenti amministrativi

discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);

- *divieto di ridurre, rimborsare o riacquistare strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'intermediario nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di ridurre, distribuire o riclassificare come altro strumento dei fondi propri la riserva sovrapprezzo relativa a strumenti inclusi nei fondi propri nei casi previsti dagli artt. 77, par.1, lett. b), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale nei casi di cui agli artt. 77, par. 1, lett. c), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di effettuare le azioni di cui all'art. 77, par. 1 CRR per un importo specifico predeterminato e entro i limiti e criteri stabili dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione nei casi previsti dall'art. 78, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto nei casi previsti dall'art. 79, par. 1 CRR (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Disposizioni generali

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come modificato dal CRR2, in particolare la Parte Due (1):
 - Titolo I, Capo 1 relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1, ad eccezione degli articoli *47-bis*, *47-ter* e *47-quater*; Capo 3 relativo al capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi di classe 2; Capo 5, sulla definizione di fondi propri; Capo 6, sui requisiti generali, limitatamente alle previsioni riferite ai fondi propri;
 - Titolo II, su partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni, ad eccezione dell'articolo *88-bis*;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
 - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
 - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
 - specificare il concetto di “*gain on sale*” (art. 32, par. 2 CRR);
 - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
 - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all’art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b) CRR, compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale (art. 36, par. 4 CRR);

(1) Gli intermediari finanziari applicano gli articoli di cui alla Parte II del CRR, come emendati o introdotti dal CRR2, che fanno riferimento sia ai fondi propri sia alle passività ammissibili limitatamente ai fondi propri. Le modifiche apportate all’art 33, par. 1 lett. b) riguardanti l’esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di *software* valutate prudentemente saranno applicabili decorrenza da 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4 CRR.

- specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all'art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
- specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del comma 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 78, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo comma CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Capitale primario di classe 1

1.1 Individuazione degli intermediari che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR, i seguenti soggetti:

- a. gli intermediari finanziari che abbiano la forma di società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile;
- b. i confidi.

Non si applica l'art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR.

1.2 Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR gli intermediari possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR (1).

1.3 Emissioni successive di strumenti di capitale primario di classe 1

Fermo restando quanto previsto per le azioni ordinarie, gli intermediari che intendono includere nel capitale primario di classe 1 emissioni successive di strumenti che presentano caratteristiche sostanzialmente uguali a quelle di altri strumenti inclusi nel capitale primario di classe 1 informano la Banca d'Italia, almeno 60 giorni prima di procedere all'emissione.

L'informativa attesta il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, par.3, secondo capoverso lett. a) e specifica le ragioni per cui eventuali differenze nel regime dello strumento non incidono sul rispetto delle condizioni di agli articoli 28 e 29 CRR e relative disposizioni attuative.

2. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione.

Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi da filiazioni aventi sede in Stati terzi, la condizione di cui all'art. 54, par. 1, lett. a) CRR è calcolata sulla base delle disposizioni dello Stato terzo applicabili e delle previsioni contrattuali applicabili allo strumento se ritenute equivalenti dalla Banca d'Italia.

(1) Non è richiesta la preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri e altre ipotesi di riduzione dei fondi propri

Gli intermediari che intendono effettuare le azioni di cui all'art. 77, par. 1 CRR per un importo specifico predeterminato ai sensi di quanto previsto dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR, informano la Banca d'Italia almeno 60 giorni prima di procedere alla prima azione.

La comunicazione preventiva attesta il rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'art. 78, par. 1, secondo capoverso CRR e delle relative disposizioni attuative. In particolare, le azioni oggetto della comunicazione possono essere intraprese nell'arco dei dodici mesi successivi all'invio della stessa.

4. Operazioni in materia di fondi propri

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia, almeno 60 giorni prima, l'intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni sui fondi propri per i quali è prevista l'eventuale attivazione un di provvedimento d'ufficio di divieto ai sensi della Sezione I. La comunicazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d'Italia un compiuto esame delle operazioni. La Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto (2).

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR che prevedono specifiche autorizzazioni.

5. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

L'intermediario che intende effettuare un'operazione di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale nell'ambito della quale l'intermediario cedente riprenda in locazione (10) l'immobile ceduto invia una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

A tal fine, gli intermediari finanziari e le società capogruppo trasmettono la comunicazione alla Banca d'Italia, unitamente ad una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità;

(2) Cfr. art. 108, comma 3, lett. d) TUB, richiamato dall'art. 109 TUB per i gruppi finanziari.

10 È assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità dell'intermediario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali

TITOLO IV

Capitolo 4

REQUISITI PATRIMONIALI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali

Sezione I – Disciplina applicabile

TITOLO IV- Capitolo 4
REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano il CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 1 relativo al livello di fondi propri richiesto, Sezione 1 relativa ai requisiti di fondi propri per gli enti, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Requisiti patrimoniali

In deroga a quanto previsto dall'art. 92(1) CRR, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico assicurano il costante rispetto dei seguenti requisiti di fondi propri:

- a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;
- b) un coefficiente di capitale totale del 6% (1).

Fermo restando quanto previsto sub a), gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2.

Agli intermediari finanziari non si applica quanto previsto dagli articoli 93, parr. da 2 a 6 CRR.

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli intermediari il cui portafoglio di negoziazione rispetti le condizioni previste dall'art. 94 CRR.

2. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (2).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- a. il metodo di consolidamento integrale, alle società appartenenti al gruppo finanziario;
- b. il metodo di consolidamento proporzionale, agli intermediari finanziari, alle banche extracomunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi e che non siano sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II,) o del TUF;
- c. il metodo del patrimonio netto:
 - o agli altri intermediari finanziari e alle altre banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario finanziario (3) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;

(1) In deroga a quanto previsto dall'art. 92(4) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 3 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.

(2) Cfr. [Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM](#).

(3) Sempre che il singolo intermediario detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20% sottoposte a controllo congiunto.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Requisiti patrimoniali

Sezione III – Disposizioni specifiche

- o alle imprese, diverse dagli intermediari finanziari, dalle banche extra-comunitarie e società finanziarie e dalle società strumentali, controllate dal gruppo finanziario (o dal singolo intermediario finanziario) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Qualora con riferimento agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, alle società finanziarie partecipati dal gruppo finanziario o dall'intermediario che non siano sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Salvo quando diversamente specificato, gli intermediari fanno riferimento ai metodi di consolidamento prudenziale di cui all'art. 18 CRR – così come modificato da CRR2 - e dalle relative disposizioni attuative.

I casi di esclusione e di esonero dal consolidamento sono previsti dal Capitolo 2 ("Ambito di applicazione"), Sez. III, par. 2.

3. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Gli intermediari e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Rischio di credito - Metodo standardizzato

TITOLO IV

Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO - METODO STANDARDIZZATO

TITOLO IV- Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come modificato dal CRR2, in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 1 “Principi generali” e Capo 2 “Metodo standardizzato” e Parte Dieci, Capo IV, articoli 501 e 501 *bis* (1);
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell’immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l’esistenza di “considerazioni relative alla stabilità finanziaria” (art. 124, par. 4, lett. b) CRR);
 - specificare in che modo gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderata per il rischio di cui all’articolo 132-*bis*, paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili (art. 132-*bis*, par.4 CRR);
 - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito - *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
 - i fattori quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell’art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali l’autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR).

La materia è altresì regolata:

- dagli Orientamenti emanati dall’ABE:
 - sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07);

(1) Le modifiche introdotte dal CRR2 alla Parte Tre, Titolo II, Capi 1 e 3, ad eccezione dell’articolo 124, e Parte Dieci, Capo IV, articoli 501 e 501-*bis* si applicano dal 28 giugno 2021.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di un intermediario verso società del medesimo gruppo finanziario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi degli artt. 129 e 496 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129 CRR.

3. Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati

Ai fini delle presenti disposizioni, i crediti commerciali includono quelli acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate “*pro soluto*” o “*pro solvendo*”. Sono invece esclusi gli anticipi su fatture “salvo buon fine”.

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio secondo le regole previste dal CRR. Ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

- a. nel caso di operazioni “*pro solvendo*” oppure di operazioni “*pro soluto*” che non abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo;
- b. nel caso di operazioni “*pro soluto*” che abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39 (“*pro soluto effettivo*”), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili ai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso sub a), le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

Rimane fermo che alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di “*tranching*” gli intermediari devono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi finanziari.

(2) Cfr. [Parte Terza, Capitolo 3, Circ. n. 285](#).

3.1 *Requisiti operativi*

a) Certezza giuridica

Gli intermediari finanziari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicurati in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della “società gestore” (*servicer*) (3), oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti. Gli intermediari – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – valutano attentamente il rischio di revocatoria prestando particolare attenzione al rischio di default dei cedenti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione all’intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

L’intermediario finanziario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, l’intermediario:

- i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l’attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
- ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che l’intermediario sia abilitato ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;
- iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (4);
- iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all’interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;
- v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti commerciali

(3) Per “società gestore” si intende un’entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

(4) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

(5), al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e l'intermediario proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate. Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (6). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario

L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, gli intermediari applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate:

(5) Per rischio di diluizione si intende la possibilità che le somme dovute dal debitore si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(6) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (7).

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 CRR, gli intermediari applicano gli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1 gennaio 2021.

5. Attività in stato di *default* acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto

Con riferimento alle attività in stato di *default* acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto dal debitore ceduto, per identificare il fattore di ponderazione da attribuire ai sensi dell'art. 127 CRR, lo sconto è trattato allo stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

A tal fine, lo sconto è pari alla differenza positiva fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente acquirente al momento dell'acquisto dell'attività.

(7) Gli intermediari che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 4 a livello di singola transazione.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

TITOLO IV

Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

TITOLO IV- Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, nei casi di cui all'art. 143 CRR (termine 6 mesi) (1) (2);*
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nei casi di cui all'art. 149, parr. 1 e 2 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato nei casi di cui all'art. 150 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri nei casi di cui all'art. 150, par. 1, secondo comma CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) nei casi di cui all'art. 151, par. 4 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla sezione 6 della Parte Tre, Titolo II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c) nei casi di cui all'art. 151, par. 9 CRR (termine: 6 mesi);*
- *esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati nei casi di cui all'art. 157, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);*
- *autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni nei casi di cui all'art. 164, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);*

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi", Capitolo 1, par. 5.

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d'Italia valuta eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione I – Procedimenti amministrativi

- *autorizzazione per gli intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M nel caso di cui all'art. 162, par. 2, lett. h) CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione agli intermediari che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all'utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8 nei casi di cui all'art. 166, par. 8, lett. e) CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione agli intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all'art. 180, par. 1, lett. h) CRR (termine 6 mesi);*
- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all'art. 180, par. 2, lett. e) CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD nei casi di cui all'art. 181, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);*
- *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione nei casi di cui all'art. 182, par. 3 CRR (termine: 6 mesi).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come modificato dal CRR2, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capi 1 “Principi generali” e 3 “Metodo basato sui rating interni” e la Parte Dieci, Capo IV, articoli 500, 501 e 501 *bis* (1);
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore sui crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - le condizioni per valutare la rilevanza dell’uso del sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di *rating* e delle modifiche ai sistemi di *rating* o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
 - la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un intermediario ai requisiti relativi all’uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l’estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizioni di cui al par. 3 dell’art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);
 - le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell’art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli intermediari di applicare il metodo standardizzato di cui all’art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell’art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);
 - il modo in cui gli intermediari tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell’art. 153, secondo comma, nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 e 8 CRR);
 - le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l’integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
 - le condizioni in base alle quali l’autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell’art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all’art. 143 (art. 180, par. 3 CRR);
 - natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 181 nonché le condizioni in base alle quali l’autorità competente può autorizzare un intermediario a norma del par. 3 dell’art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l’ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);

(1) Le modifiche introdotte dal CRR2 alla Parte Tre, Titolo II, Capi 1 e 3, ad eccezione dell’articolo 164, e Parte Dieci, Capo IV, articoli 501 e 501-*bis* si applicano dal 28 giugno 2021.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 6 – Rischio di credito – Metodo IRB

Sezione II – Disciplina applicabile

- natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell'art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un intermediario ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);
- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).

La materia è altresì disciplinata:

- dagli Orientamenti emanati dall'ABE sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 de Regolamento (UE) 575/2013 (EBA/GL/2016/07).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni in strumenti di capitale

Fino al 31 dicembre 2017, sono esentate dal trattamento con il metodo IRB le categorie di esposizioni in strumenti di capitale individuate ai sensi dell'art. 495, par. 1 CRR.

1-bis. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Ai sensi dell'art. 178, par. 2, lett. d) CRR, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017, per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato, gli intermediari applicano le soglie di rilevanza di seguito indicate:

a) la componente assoluta della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

b) la componente relativa della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato è pari all'1% (1).

Ai fini dell'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 CRR, gli intermediari applicano gli orientamenti EBA del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07).

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano dal 1 gennaio 2021.

2. Organizzazione e sistema dei controlli

Gli intermediari definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di *rating* che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del *rating*; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del *rating*, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del *rating*.

Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli *rating* finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di *rating* che

(1) Gli intermediari che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1-bis a livello di singola transazione.

prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

3. Il processo del *rating* nell'ambito del gruppo finanziario

Nei gruppi finanziari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo finanziario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo finanziario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi finanziari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

4. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB

Il requisito di esperienza precedente nell'uso dell'IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

- la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i *rating* nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra *rating* assegnati e delibere da assumere;
- le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i *rating* interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili

delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal *rating* o dal pool;

- le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di *rating* e della relativa evoluzione dei profili di rischio;
- i *rating* e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture dell'intermediario coinvolte nel processo del credito.

Per gli intermediari che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, gli intermediari dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

E' peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Gli intermediari documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Gli intermediari devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

5. Sistemi informativi

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi e continuità operativa, l'intermediario dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'*Allegato A* i seguenti profili:

- presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei *rating* e il calcolo del requisito patrimoniale;
- integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;
- disponibilità dei dati necessari per il calcolo del *rating*, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;
- gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi.

6. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione, l'intermediario può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "roll-out").

L'intermediario deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (2) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

L'intermediario redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

6.1 Attuazione del piano di estensione

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

(2) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default*. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Gli intermediari forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora un intermediario non rispetti il piano di estensione, esso dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

7. Quantificazione dei parametri di rischio

Ai fini della stima della PD, gli intermediari dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.

8. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati

L'Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati.

9. Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che gli intermediari utilizzano per proporre l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB.

10. Correzione in caso di vendite su larga scala

Gli intermediari finanziari possono applicare l'art. 500 CRR, come modificato dal CRR2, alle vendite su larga scala di esposizioni in stato di *default* effettuate dal [data di avvio della consultazione] e non posteriori al [5 aa dalla pubblicazione del documento di consultazione].

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 13 – Informativa al pubblico

TITOLO IV

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 13 – Informativa al pubblico

Sezione I – Disciplina applicabile

TITOLO IV- Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, Parte Otto “Informativa da parte degli enti”, Parte Dieci, Titolo I, Capo 1 “Requisiti di fondi propri”, art. 473-*bis*, par. 8, e Capo 3 “Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par. 2 CRR);
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR).

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, come modificato dal CRR2, in particolare la Parte Dieci “Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche”, Capo 1 “Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni”, Capo 2 “Clausola di *grandfathering* per strumenti di capitale” e Capo 4 “Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e *floor* di Basilea I”, articoli 494-*bis* e 494-*ter*, paragrafi 1 e 2;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
 - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai parr. 1 e 2 dell’art. 487 CRR rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 486, parr. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

Ai sensi dell'art. 467, par. 3, CRR, la percentuale applicabile è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Gli intermediari possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

2. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, par. 3 CRR è:

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

4.1 Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

(1) Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.2 Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.3 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.4 Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (modello “IRB”), la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.5 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale dell’intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

4.6 Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'intermediario ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.7 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.8 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.9 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2015, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

- a. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 20%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- e. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- f. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- g. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- h. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- i. 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

4.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)

Gli intermediari possono non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

4.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

4.12 Introduzione dell'IFRS 9 (art. 473 bis CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473-bis CRR.

5. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR) (2)

5.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che l'intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(2) Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico deducono gli elementi di cui al presente paragrafo direttamente dal capitale primario di classe 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.2 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'intermediario ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

5.6 Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

6.1 Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'intermediario quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'intermediario e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

- a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

7.1 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b), CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

- a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

- a. 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 0,6, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

8.1 Filtri e deduzioni previgenti (art. 481, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

- a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni previgenti cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

- a. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- b. 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- e. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- f. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- g. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

10. *Grandfathering* delle emissioni di strumenti di fondi propri tramite SPV (art. 494-bis CRR)

Fino al 31 dicembre 20[...], gli intermediari possono includere nei fondi propri gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 494-bis CRR.

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 15 – Disposizione transitoria in materia di fondi propri

Sezione III – Disposizioni specifiche

11. Grandfathering degli strumenti di fondi propri (art. 494-ter, parr. 1 e 2 CRR)

Gli intermediari possono includere nei fondi propri gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 emessi prima del [data pubblicazione disposizioni] al più tardi fino al [6 anni dopo la pubblicazione delle disposizioni definitive].

TITOLO V

**VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI
RILEVANTI**

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

TITOLO V

Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V - Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

Inoltre, il presente capitolo contiene le istruzioni relative alla cessione a intermediari finanziari, oppure a soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; in particolare, sono individuate le operazioni che, per la loro rilevanza, sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 58, comma 7, che prevede che le disposizioni in materia di cessione di rapporti giuridici si applichino anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB;
- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle

società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- *"azienda"*, il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- *"ramo di azienda"*, le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- *"rapporti giuridici individuabili in blocco"*, i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- *"società finanziaria"*: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Rientrano tra le società finanziarie:

- le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge n. 130/1999 ("società veicolo di cartolarizzazione") nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

(1) Cfr. il recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

- "*società non finanziaria*": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;
- "*società strumentale*": una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
 - o ai gruppi finanziari;

all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti:

- o di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- o società diverse dagli intermediari finanziari, banche-extracomunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva ai sensi della Sez. II, par. 1 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni:

- a. operazioni di fusione, scissione o liquidazione;
- b. fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali, IMEL e imprese assicurative il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri (1) ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale;
- c. modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario, emissione di strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe1);
- d. intenzione di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1, CRR;
- e. variazioni rilevanti della rete distributiva;
- f. aumento e riduzione del capitale sociale (2);
- g. costituzione di un patrimonio destinato;
- h. l'intenzione di applicare le previsioni di cui agli art. 73, par. 5, 76, par. 1, 76, par. 2 e 83 par. 1, CRR, come modificati dal CRR2;
- i. fuori dai casi previsti dall'art. 18 TUB, l'intenzione di operare in Stati diversi dall'Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:
 - i. lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
 - ii. in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
 - iii. gli impatti attesi dell'avvio di tale nuova operatività sull'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario;

(1) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri su base consolidata.

(2) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l'informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.

- iv. eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessari ad assicurare la corretta prestazione dell'attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- j. avvio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Nel caso di avvio dell'attività di rilascio di garanzie, la comunicazione indica le azioni che l'intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Sez. II, par. 1.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l'operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

2.1 Premessa

L'art. 58 TUB prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.

L'art. 58 prevede in particolare che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dal cessionario medesimo.

Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario.

Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

2.2 Disposizioni di carattere generale

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.

Il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.

2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco realizzate tra soggetti che – anche in esito alla cessione stessa – non appartengono al medesimo gruppo finanziario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari (3).

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'intermediario finanziario cessionario; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che l'intermediario finanziario intende conseguire.

Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB la comunicazione è effettuata a cura della capogruppo.

In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sui fondi propri dell'intermediario finanziario cessionario.

Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione dell'intermediario finanziario.

(3) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

Sezione II – Informativa sulle operazioni rilevanti

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario e del gruppo di appartenenza.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste.

2.4 Operazioni soggette a comunicazione

Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione successiva alla Banca d'Italia (4).

La comunicazione contiene le informazioni di cui al par.2.3.

(4) Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o di SIM fanno riferimento ai fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.